



## 7. LEGISLAZIONE ITALIANA



La **Legge 206/2021**<sup>86</sup>, approvata dalla Camera in via definitiva il 26 novembre 2021<sup>87</sup>, reca novità in tema di processo e giudice per i minorenni nel merito delle quali il presente Rapporto segnala ed espone anche le diverse valutazioni espresse dalle associazioni afferenti al Network.

La normativa approvata riguarda tutto il processo civile: ma in tema di persone, minorenni, famiglie, la riforma è radicale, prevedendo un unico giudice e un unico processo, l'ampliamento del perimetro della negoziazione assistita, e, tra le altre, novità in tema di C. T. U. sull'idoneità genitoriale curatore speciale del minore, tutela della bigenitorialità, affidamento familiare, accoglienza in comunità residenziale, apporto dei Servizi alla persona, allontanamento del minore.

La Legge 206/21 in parte contiene norme immediatamente precettive (quali negoziazione assistita, i C.T. U., procedimento per l'allontanamento del minore ex art. 403 c.c., curatore speciale e riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, nel periodo intercorrente prima che sia operativo il nuovo giudice unico) che saranno in vigore dal 22 giugno 2022, mentre in gran parte si tratta di legge delega e la sua concreta applicazione è demandata ai decreti legislativi applicativi, al momento della redazione del presente Rapporto in corso di stesura dal Governo: gli aspetti della delega di particolare rilievo riguardano il nuovo processo di famiglia e il nuovo giudice.

La **precedente normativa**, ancora in vigore al momento della redazione del presente Rapporto, prevede più tipologie di procedimenti, caratterizzati spesso ciascuno da regole diverse: con la conseguenza che alcuni

procedimenti, anche quando pendono dinnanzi allo stesso giudice e riguardano lo stesso nucleo familiare e gli stessi minorenni, non possono essere riuniti<sup>88</sup>. Il sistema non garantisce così la presa in carico olistica del minore e delle sue problematiche familiari. Inoltre, si tratta di procedimenti nei quali non sempre sono garantiti e tutelati i diritti di difesa dei minorenni e dei genitori: il curatore speciale del minore che deve rappresentarlo quando i genitori non possono perché in conflitto di interessi non viene sempre nominato.

La **Legge 206/2021** al comma 23 dell'unico articolo, prevede un **unico processo per tutta la materia riguardante anche i minorenni**: si tratta di un procedimento in cui i loro diritti saranno garantiti anche direttamente dal giudice che potrà assumere d'ufficio provvedimenti a loro tutela<sup>89</sup>. Tutti i provvedimenti anche provvisori, purché aventi contenuto decisorio, saranno reclamabili e ricorribili in cassazione.

Sono, quindi, previste **nuove specifiche regole per i procedimenti nei quali risulti che il figlio minorene rifiuti<sup>90</sup> il rapporto con uno o entrambi i genitori<sup>91</sup>**. In tal caso il giudice, sentito il minore e assunta ogni necessaria informazione, accerta con urgenza le ragio-

<sup>88</sup> Esempio eclatante è costituito da situazioni di violenza domestica nei quali siano coinvolte persone di età minore: oltre al procedimento in sede penale che si origina dalla denuncia-querela, ne possono insorgere vari procedimenti in sede civile. Ad esempio un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'autore di violenza dinnanzi al Tribunale per i minorenni promosso dal Pubblico ministero minorile, un procedimento instaurato dalla vittima di violenza davanti al Tribunale ordinario per la richiesta di un ordine di protezione, e poi -se coniugata- la separazione, o, se non coniugata, la disciplina di affidamento e mantenimento dei figli minorenni in un giudizio; oltre alla possibilità di promuovere un procedimento per il risarcimento del danno.

<sup>89</sup> Si parla a tale proposito di poteri officiosi del giudice sia istruttori sia decisorii: può assumere i relativi provvedimenti indipendentemente dalla richiesta delle Parti.

<sup>90</sup> Tali situazioni sono state per anni identificate come PAS. Parental Alienation Syndrome: tale ipotesi non ha trovato però conferma nella letteratura scientifica, non essendo stata la relativa sindrome riconosciuta. Il dibattito ha interessato anche i giuristi. Un ultimo definitivo rigetto di tale ipotesi dalla sentenza di Cassazione ord. N. 9691/ del 24.03.2022.

<sup>91</sup> Molte le condanne all'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver saputo garantire la relazione genitore-figlio in caso di immotivato rifiuto di quest'ultimo. A titolo esemplificativo si ricordano, senza pretesa di esaustività: *Piazzi c. Italia*, ric. 36168/09, sent. 02/11/2010; *Lombardo c. Italia*, ric. 25704/11, sent. 29.01.2013; *Bondavalli c. Italia*, ric. 35532/12, sent. 17/11/2015; *Strumia c. Italia*, ric. 53377/13, sent. 23.06.2016; *Improta c. Italia*, ric. 66396/14, sent. 04.05.2017; *Santilli c. Italia*, ric. 51930/10, sent. 17.12.2013; *Giorgioni c. Italia*, ric. 43299/12, sent. 15.09.2016; *Endrizzi c. Italia*, ric. 71660/14, sent. 23.03.2017; *Luzi c. Italia*, ric. 48322/17, sent. 5.12.2019; *A.V. c. Italia*, ric. 36936/18, sent. 10.12.2020. Nell'ultimo anno: *R.B. e M. c. Italia*, ric. 41382/19, sent. 22.04.2021:

<sup>86</sup> Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

<sup>87</sup> Pubblicata in G. U. il 9 dicembre 2021. La normativa entrerà in vigore in fasi successive: la prima, che riguarda le norme immediatamente prescrittive in materia di negoziazione assistita, Consulenza Tecnica d'Ufficio, procedimento ex art. 403 c.c., curatore speciale del minore, riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, fino a che non entrerà in vigore il giudice unico, entreranno in vigore il 22 giugno 2022.



ni del rifiuto ed assume le decisioni nel suo superiore interesse, considerando, ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli, eventuali episodi di violenza. Gli incontri tra i genitori e il/la figlio/a dovranno avvenire se necessario con l'accompagnamento dei servizi sociali e non dovranno compromettere la sicurezza della vittima. In caso di C. T. U., il professionista nominato dovrà attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica. Nei casi di rifiuto del minore ad incontrare il genitore a causa del possibile condizionamento da parte dell'altro, sono abbreviati i termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti nell'interesse della persona di minore età, anche con l'irrogazione di sanzioni al genitore ostacolante.

Sarà possibile per il **giudice assumere provvedimenti urgenti nell'interesse dei minorenni** anche prima dell'instaurazione del contraddittorio quando ciò potrebbe pregiudicarne l'attuazione. L'ascolto del minore, ed anche questa è una novità, è espressamente riservato al giudice che non potrà delegarlo ad esperti (da cui potrà però farsi assistere)<sup>92</sup>.

È **rafforzato il ruolo del curatore speciale**<sup>93</sup>, essendo espressamente ribadito che possa essere nominato d'ufficio dal giudice: deve essere sempre nominato nei procedimenti sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale e, comunque, quando emergano comportamenti dei genitori pregiudizievoli per il minore. Il curatore speciale dovrà essere nominato anche nei procedimenti di affido familiare e inserimento in comunità residenziale e dovrà sempre ascoltare il minore. Lo stesso minore potrà chiedere la nomina di un curatore speciale, la cui revoca è prevista quando non sia più necessario o da parte del giudice quando sia richiesto e abbia commesso gravi inadempienze.

Il giudice, su richiesta dei genitori, potrà **nominare un esperto** individuato anche tra i professionisti iscritti nell'albo dei Consulenti Tecnici dotato di specifiche

competenze<sup>94</sup> per coadiuvarlo con determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti, per fornire ausilio per i minorenni e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

La riforma regola inoltre l'**intervento dei Servizi Sociali assistenziali o sanitari**, in funzione di monitoraggio, controllo o accertamento. Le relative relazioni dovranno essere redatte secondo precisi criteri in modo da garantire alle parti il diritto, con i loro difensori, di conoscere ogni accertamento compiuto. Dovranno essere disciplinati i presupposti e i limiti dell'affidamento dei minorenni al Servizio Sociale, dettate le disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni che dovranno essere determinate dal giudice.

La riforma prevede che con i decreti attuativi sia anche disciplinato l'**affidamento familiare** (ex artt. 2-5 Legge 184/1983), prevedendo incompatibilità ad essere affidatari nei confronti di tutti i soggetti operanti nel relativo procedimento, e per loro parenti ed affini; i minorenni interessati saranno rappresentati da un curatore speciale.

Viene, infine, **potenziata la mediazione familiare** e anche il procedimento di negoziazione assistita dagli avvocati, fino ad ora precluso in caso di affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati.

La Legge 206/2021 prevede l'istituzione del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, che andrà a sostituire i tre diversi giudici che attualmente sono competenti in ambito minorile: Tribunale per i minorenni<sup>95</sup>, Tribunale ordinario in composizione collegiale<sup>96</sup> e in composizione monocratica (Giudice Tutelare). L'attuale stato provoca infatti anche l'accavallarsi

<sup>94</sup> Competenze psicologiche o neuropsichiatriche, con specifico riguardo alla psicologia dell'età evolutiva, alla neuropsichiatria infantile, alla psicologia giuridica.

<sup>95</sup> Il Tribunale per i minorenni oggi è composto da un collegio di quattro giudici, due togati -magistrati- e due onorari; questi ultimi sono specializzati in materie che riguardano scienze psicologiche, psichiatriche e sociali. È competente per adottabilità e adozione, affidamenti familiari e di potestà quanto questi ultimi procedimenti non sono attratti davanti al Tribunale ordinario come quando sono pendenti separazione, divorzio, procedimenti relativi ad affidamento di figli di genitori non coniugati e relative modifiche. In tal caso la competenza è attratta davanti al Tribunale ordinario. Il TM è inoltre competente per i procedimenti che riguardano la relazione nonni-nipoti, i minori stranieri non accompagnati, la sottrazione internazionale.

<sup>96</sup> Collegio formato tra tre giudici togati che decide, tra l'altro, le procedure di separazione, divorzio e scissione della coppia genitoriale; procedimenti sullo *status filiationis*, procedimenti di autorizzazione al riconoscimento e molti altri ancora, tra cui i procedimenti di potestà se contestuali a separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati ai sensi dell'art. 38 disp att. C.c.

<sup>92</sup> Per maggiori approfondimenti si veda oltre Capitolo II, paragrafo "L'ascolto del minore in ambito giudiziario".

<sup>93</sup> La nomina di un curatore speciale è prevista dal Codice di procedura civile e dalla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori (ratificata con Legge 77/2003) nei casi in cui vi sia conflitto di interessi tra figlio minore e suoi genitori. Questi ne sono rappresentanti legali, ma in un processo in cui non sia chiaro se facciano o meno l'interesse del minore, oppure quello loro personale sovrapponendolo al primo, non possono rappresentarlo. Da qui la necessità che il minore abbia un rappresentante autonomo: di solito viene nominato un avvocato che può anche difenderlo tecnicamente nel processo, partecipando a tutte le fasi e i gradi dello stesso. La Riforma prevede che al curatore speciale possano essere demandati dal giudice anche compiti particolari di natura sostanziale.



di decisioni non sempre coincidenti se non divergenti e, comunque, dilatazione di tempi e di costi.

Tale giudice, unico e unitario - davanti al quale saranno concentrate tutte le competenze - è previsto che sia **specializzato e prossimo**: si articolerà in sezioni distrettuali, presso ogni Corte di appello e ogni sezione distaccata di Corte di appello, e in sezioni circondariali presso ogni tribunale della Corte di appello o della sezione distaccata<sup>97</sup>.

**Le sezioni distrettuali** decideranno in composizione collegiale: con un collegio integrato da esperti in materia penale, di sorveglianza e di adottabilità e adozione; con un collegio formato da soli magistrati quale giudice del reclamo dei provvedimenti assunti dalle sezioni circondariali.

**Le sezioni circondariali**, invece, decideranno in composizione monocratica<sup>98</sup> sulle materie attualmente di competenza del Tribunale ordinario, compresi anche i procedimenti de potestate (di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, allontanamento, affidamento familiare, inserimento in comunità residenziale). Tutti i provvedimenti anche provvisori a contenuto decisorio saranno reclamabili davanti alla sezione distrettuale, ed i provvedimenti di secondo grado saranno ricorribili in cassazione.

Gli esperti (attualmente giudici onorari presso il Tribunale per i Minorenni) che confluiranno nell'ufficio del processo - sia presso le sedi distrettuali sia presso le sedi circondariali- avranno particolari compiti anche su delega dei magistrati<sup>99</sup>; potranno essere d'ausilio nell'ascolto del minore.

**L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza<sup>100</sup> e diversi organismi<sup>101</sup>** e coordinamenti nazionali che si occupano di protezione e tutela del minore hanno **manifestato criticità e preoccupazione** con particolare riferimento alla **perdita di collegialità e di multidisciplinarietà**. Nel corso del dibattito hanno infatti espresso valutazioni critiche sulla riforma laddove prevede che a livello circondariale un giudice monocratico prenda da solo decisioni complesse in tema di allontanamento, limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamenti familiari, inserimenti in comunità (sarà infatti solo facoltativo per il giudice avvalersi di un giudice onorario) evidenziando che i provvedimenti assunti nel superiore interesse del minore e della sua famiglia richiedono competenze non solo giuridiche ma anche afferenti alle scienze umane, al fine di assicurare tutte le competenze e le sensibilità necessarie per progettare un futuro possibile nel superiore interesse del minore e della sua famiglia. Un compito che non si esaurisce con la pratica e la garanzia del contraddittorio.

**Altri organismi<sup>102</sup>**, tra cui il Consiglio Nazionale Forense<sup>103</sup>, sottolineano **i vantaggi del giudice unico pro-**

<sup>97</sup> Attualmente il sistema giustizia è articolato in 26 Distretti (circa uno per ogni regione), 3 sedi distaccate e oltre 150 circondari.

<sup>98</sup> La riforma prevede comunque che, anche nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del processo unico e quella del giudice unico, sia modificato l'art. 38 disp. att. c.c., che costituisce lo spartiacque tra TM e TO, in modo che le competenze sui *de potestate* passino in gran parte al Tribunale ordinario.

<sup>99</sup> Possono essere delegate ai giudici onorari esperti, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, in quanto compatibili con la loro professionalità, funzioni di conciliazione, di mediazione familiare e di informazione sulla stessa, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti e di raccordo con gli ausiliari del giudice e dei coordinatori genitoriali, con attribuzione di specifici compiti delegati dal magistrato assegnatario del procedimento.

<sup>100</sup> L'AGIA ha ribadito "la necessità di preservare la specialità del Tribunale per i minorenni e scongiurare il rischio di perdere quel patrimonio professionale e culturale costruito in anni di attività di quest'organo [...] né tale garanzia può essere realizzata mediante il contributo dei giudici onorari all'interno dell'ufficio del processo, ove svolgerebbero funzioni di ausiliari del giudice monocratico togato" (<https://www.garanteinfanzia.org/tribunale-famiglia-lautorita-garante-chiede-unaudizione-alla-camera-no-giudici-monocratici>).

<sup>101</sup> 'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), l'Unione nazionale camere minorili (UNCM), il movimento "5 buone ragioni per accogliere i bambini che vanno protetti" (di cui fanno parte anche diverse associazioni del Gruppo CRC quali CISMAI, CNCM, Agevolando, CNCA, Progetto Famiglia, SOS Villaggi dei bambini), il Tavolo nazionale Affidato (di cui fanno parte anche alcune associazioni del Gruppo CRC quali AIBI, ANFAA, CAM, CARE, CNCA, Progetto Famiglia, L'albero della vita).

<sup>102</sup> Favorevole anche l'OCF, Organismo Congressuale Forense, come la maggior parte di associazioni specialistiche del settore: AIAF-Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori, AMI-Associazione Italiana Matrimonialisti, CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per le persone, le relazioni familiari e i minorenni, ONDIF-Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia e Minori, La gabbianella e altri animali, l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (critica sulla collegialità multidisciplinare e sul ruolo dei giudici onorari esperti).

<sup>103</sup> Da "Il Dubbio", 28 ottobre 2022: "L'Autorità Garante e l'adolescenza e i giudici minorili (AIMMF) reclamano collegialità nelle decisioni de potestate (330.336 c.c.: cosiddetta "area del pregiudizio") a proposito del ddl di riforma del processo civile assumendo che non possono essere assunte dal giudice monocratico. Sono però opportune alcune precisazioni che rendono l'argomento inidoneo ad impedirne la definitiva approvazione...il nuovo sistema consente di garantire le ottime prassi sviluppatesi negli anni: anzi con maggiori garanzie mantenendo la collegialità ed eliminandola in decisioni in cui non è necessaria...".



**simo e specializzato** maggiori rispetto a tale rilevata criticità; rilevano che già ora alcune decisioni, - provvisorie ma destinate a durare fino al provvedimento definitivo e non sempre reclamabili - sono assunte sia in separazione e divorzio, sia nei contestuali giudizi *de potestate* dal giudice monocratico; altre decisioni definitive di significativa rilevanza in ambito minorile, quali ad es. l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza delle minorenni, sono assunte da un giudice monocratico<sup>104</sup>. Ritengono, inoltre, che la perdita di collegialità sia compensata dalla reclamabilità dinnanzi al collegio di tutti i provvedimenti anche provvisori aventi contenuto decisorio. Perplexità sulle valutazioni effettuate da esperti interni al collegio si sono levate anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>105</sup>.

La riforma, prevedendo un unico processo, pone anche fine ad inique discriminazioni nei confronti dei **figli dei genitori non coniugati**: questi, infatti, ad oggi non godono di garanzie identiche a quelle che ricevono i figli dei genitori coniugati nei procedimenti di separazione e divorzio. Basti pensare che i diritti di questi ultimi a vedere disciplinate le modalità di affidamento, la relazione con l'altro genitore e la contribuzione al loro mantenimento, vengono disciplinati in tempi brevi,

<sup>104</sup> Alcune decisioni, seppur provvisorie, di limitazione della responsabilità genitoriale sono già assunte nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio dal giudice monocratico (presidente e/o giudice istruttore) pur dovendo poi essere confermate, modificate o revocate dal Collegio nel provvedimento definitivo; il Giudice Tutelare oltre ad autorizzare la minorenne all'IVG, nell'ultimo anno di minorità nomina l'amministratore di sostegno del minorenne con profili di incapacità, limitando anche le sue scelte in tema di diritti personalissimi. Con la riforma tutti i provvedimenti monocratici assunti dalla sezione circondariale sono reclamabili davanti al collegio della sezione distrettuale.

<sup>105</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sent. D.M. e N. c. Italia, 20 gennaio 2022, ric. 60083/19, in cui si afferma che deve essere data la preferenza a un sistema in cui il giudice nomina un perito o in cui le parti possono avvalersi di periti le cui constatazioni e conclusioni possano essere contestate e dibattute tra le parti dinanzi al giudice. par. 85: "85. Ora, la Corte ha già rammentato (A.I. c. Italia, n. 70896/17, § 100, 1° aprile 2021) che, - nell'ambito delle giurisdizioni specializzate, composte da magistrati professionisti e da magistrati non professionisti - deve essere data la preferenza a un sistema in cui il giudice nomina un perito o in cui le parti possono esse stesse chiamare a far testimoniare dei periti le cui constatazioni e conclusioni possano essere contestate e dibattute tra le parti dinanzi al giudice. Nella presente causa, poiché i giudici interni non hanno disposto d'ufficio l'espletamento di una perizia sulle capacità genitoriali della prima ricorrente, sul legame affettivo tra le due ricorrenti, nonché sullo stato psicologico della minore, la prima ricorrente è stata privata della possibilità di discutere e contestare le conclusioni dei servizi sociali e le accuse relative al presunto comportamento sessualizzato della seconda ricorrente".

dopo la prima udienza, con l'ordinanza presidenziale. Per i figli dei genitori non coniugati non è invece previsto nulla di simile e il processo con rito camerale può protrarsi per mesi senza alcun provvedimento.

Le decisioni relative alla disciplina di affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati erano inoltre escluse dalla procedura di negoziazione assistita dagli avvocati: è questa una procedura non giudiziaria, che ha il vantaggio di preservare anche il clima collaborativo tra genitori e di poter dettare regole dettagliate per il caso concreto; tale procedura era però prevista solo per separazione e divorzio con conseguente esclusione dei figli di genitori non coniugati. La riforma ne amplia il perimetro applicativo includendo anche questi ultimi (norma immediatamente precettiva dal 22 giugno 2022).

Inoltre, è stato disciplinato il **procedimento di allontanamento del minorenne nei casi di gravissimo imminente pregiudizio** di cui all'art. 403 c.c.: è prevista l'immediata attivazione del Pubblico Ministero e del giudice, per il controllo della decisione assunta dalla Pubblica Autorità (Servizi o Forze dell'ordine) che in questi casi avrà proceduto all'immediato allontanamento del minorenne e alla sua messa in sicurezza (collocandolo in affidamento familiare o in una comunità di tipo familiare): sono previsti tempi serratissimi per la convalida, previa udienza di comparizione di tutte le parti, compreso il minorenne, per il quale sarà nominato subito un curatore speciale. Immediato anche il coinvolgimento dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, cui entro 48 ore vanno notificati ricorso e decreto, con facoltà di reclamo. In tal modo è stata colmata una lacuna perché in assenza di normativa specifica succede che i genitori potessero rimanere anche per lungo tempo privi di notizie e rapporti con i figli.

**Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nel meeting** tenutosi l'8-9 marzo 2022, ha specificato che, pur vedendo con soddisfazione la riforma del processo e del giudice, in questo settore, debbono essere modificate le prassi dei Tribunali minorili e dei Servizi sociali<sup>106</sup> manifestando la propria preoccupazione per i procedimenti minorili, in particolare per quelli che riguardano il rifiuto del figlio di incontrare il genitore non convivente, ma anche la relazione nonni nipote e la rarefazione dei rapporti tra i genitori e i bambini in comunità di accoglienza.

<sup>106</sup> [https://search.coe.int/cm/pages/result\\_details.aspx?objectid=0900001680a597fd](https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a597fd)



Il Parlamento europeo ha approvato il 5 aprile 2022 un'importante risoluzione “sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia”<sup>107</sup> in cui raccomanda agli Stati membri di prestare particolare attenzione all'ascolto dei minorenni e all'approccio multidisciplinare nei procedimenti che li riguardano.

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Governo** e al **Parlamento** di investire risorse nel settore del welfare e della giustizia per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sia prevedendo la necessaria implementazione di organici sia adeguata e continua formazione di tutti gli operatori del settore;
2. Al **Governo** e al **Parlamento** di individuare i livelli essenziali per le prestazioni socio-sanitarie in materia minorile, attuando tutte le relative e conseguenti riforme legislative;
3. Al **Governo** di tenere conto, nella stesura dei decreti attuativi della legge di riforma, della Risoluzione del Parlamento Europeo sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia del 5 aprile 2022 garantendo l'ascolto dei minorenni e un approccio multidisciplinare nei procedimenti che li riguardano, nonché delle indicazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa al Governo dell'8-9 marzo 2022.

<sup>107</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0104\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0104_IT.html)